

PROTOCOLLO PER LA COSTITUZIONE DELLA NUOVA UNIONE MONTANA "CADORE DOLOMITI"

-Protocollo tra la Regione del Veneto, l'Unione montana Centro Cadore, l'Unione montana Comelico e l'Unione montana della Valle del Boite, rappresentata dal Commissario liquidatore (DGR n. 453/2024) e i Comuni di Ospitale di Cadore e Zoppè di Cadore

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane";
- la Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
- la Legge regionale 08 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 16 gennaio 2024 di approvazione del nuovo Piano di riordino territoriale (PRT) della Regione del Veneto;

CONSIDERATO che il quadro normativo sopra richiamato:

- individua le Unioni montane quali forme di gestione associata, derivanti dalle precedenti Comunità montane, delle attività e dei servizi volti alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali, culturali e ambientali della montagna da parte dei Comuni appartenenti ai territori montani;
- incentiva i processi di semplificazione istituzionale, accorpamento e semplificazione, attraverso forme di gestione associata sovracomunale che riducano progressivamente la frammentazione esistente, nell'ottica di un rafforzamento della capacità amministrativa;
- mira a riorganizzare i livelli di governance e di gestione associata di funzioni e servizi a livello sovracomunale in coerenza con il perimetro provinciale, degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e delle Intese Programmatiche d'Area (IPA), come previsto dalla succitata Deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 17/2024 di approvazione del Piano di Riordino Territoriale (PRT);
- impronta le politiche regionali all'incentivazione delle realtà associative che intraprendono percorsi per meglio gestire le funzioni montane tramite dimensionamenti associativi congrui, fermo restando il limite provinciale di riferimento;

DATO ATTO che:

- all'Unione montana Centro Cadore aderiscono attualmente i Comuni di Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore;
- all'Unione montana Comelico aderiscono attualmente i Comuni di Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore;
- l'Unione montana della Valle del Boite, comprendente i Comuni di Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo Cadore è stata recentemente sciolta con DGR n. 453 del 02 maggio 2024 e nominato un Commissario liquidatore per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari dell'Unione montana stessa. Con il provvedimento in questione sono stati attribuiti al Commissario liquidatore i poteri di Commissario ad acta comprensivi della possibilità di impegnare l'Ente verso l'esterno anche con atti di straordinaria amministrazione;

CONSIDERATO che, in coerenza con le indicazioni normative regionali richiamate e con particolare riferimento all'obiettivo di un più congruo dimensionamento associativo, si rende opportuno superare la frammentazione esistente tra le diverse Unioni montane presenti nel territorio montano del Bellunese, costituendo una nuova Unione montana comprendente i Comuni di Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo

Cadore, tutti appartenenti alla Provincia di Belluno e all'Ambito Territoriale Sociale VEN_01 – Belluno, nonché, ad eccezione del Comune di Cortina d'Ampezzo, all'Intesa Programmatica d'Area "Cadore";

VISTA la richiesta di adesione al nuovo Ente da parte dei Comuni di Ospitale di Cadore e Zoppè di Cadore, che è stata accettata dalle Unioni Montane partecipanti;

TRA

la Regione del Veneto, Codice Fiscale 02392630279, con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia, rappresentata nel presente atto dall'Assessore alla Programmazione - Attuazione programma - Rapporti con Consiglio regionale - Bilancio e patrimonio – Affari generali – EE.LL. Francesco Calzavara;

LE UNIONI MONTANE

- Unione montana Centro Cadore, Codice Fiscale 83001870258, con sede in viale Guglielmo Marconi, 9 - 32042 Calalzo di Cadore (BL) e rappresentata nel presente atto dal Presidente pro tempore Pier Luigi Svaluto Ferro;
- Unione montana Comelico, Codice Fiscale 92001980256, con sede in via Dante Alighieri, 3 - 32045 Santo Stefano di Cadore (BL), rappresentata nel presente atto dal Presidente pro tempore Manuel Casanova Consier;
- Unione montana della Valle del Boite, Codice Fiscale 81002050250, con sede in via Frate Tomaso de Luca, 5 - 32040 Borca di Cadore (BL), rappresentata nel presente atto dal Commissario liquidatore Fabrizio Veronesi;

E I COMUNI DI

- Ospitale di Cadore, Codice Fiscale 00212310254 , con sede in via Roma, 5 - 32010 Ospitale di Cadore (BL) e rappresentato nel presente atto dal sindaco pro tempore Roberto Santin
- Zoppè di Cadore, Codice Fiscale 00206090250 , con sede in via Bortolot 19 - 32010 Zoppè di Cadore (BL) e rappresentato nel presente atto dal sindaco pro tempore Renzo Bortolot

Si conviene quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Le Unioni montane e i Comuni aderenti al presente protocollo si impegnano a porre in essere, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, le attività necessarie alla costituzione di una nuova Unione montana comprendente i Comuni di Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, **Ospitale di Cadore**, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore e Vodo Cadore, **Zoppè di Cadore**.

La costituzione della nuova Unione Montana, denominata provvisoriamente "Cadore Dolomiti", mira all'obiettivo di un più congruo dimensionamento associativo e al superamento della frammentazione esistente tra le diverse Unioni Montane presenti nel territorio montano della Provincia di Belluno.

Dato che le Unioni montane aderenti al presente protocollo sono costituite da Comuni appartenenti alla Provincia di Belluno, all'Ambito Territoriale Sociale VEN_01 – Belluno e - con l'eccezione del Comune di Cortina d'Ampezzo - all'Intesa Programmatica d'Area "Cadore", la nuova Unione montana risulta coerente con gli obiettivi regionali di riorganizzazione dei livelli di governance e di gestione associata di funzioni e servizi a livello sovracomunale.

I comuni di Zoppè di Cadore ed Ospitale di Cadore nell'aderire alla nuova Unione Montana Cadore Dolomiti, dichiarano di voler mantenere l'appartenenza all'area interna Alpago Zoldo, riconosciuta nell'ambito della Strategia Nazionale Aree interne (SNAI) per il ciclo di programmazione 2021-2027. Qualsiasi problematica attuativa per l'area Interna Alpago Zoldo derivante dalla decisione dei Comuni di Zoppè di Cadore ed Ospitale di Cadore di confluire nella costituenda Unione Montana, rimane di responsabilità esclusiva dei suddetti Comuni, con espressa esclusione e manleva della Regione del Veneto da ogni conseguente responsabilità.

ART. 2 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE E ATTIVITÀ

La nuova Unione montana, in conformità con la Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", viene costituita per la gestione in forma associata delle attività e dei servizi volti alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali, culturali e ambientali della montagna per conto dei Comuni ad essa appartenenti.

La nuova Unione montana, in coerenza con la richiamata L.R. 40/2012, gestirà obbligatoriamente le funzioni di cui all'art. 5, comma 2, della medesima legge, finalizzate al consolidamento e allo sviluppo dell'agricoltura di montagna e alla tutela e la valorizzazione dei territori montani.

La nuova Unione montana, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", è tenuta alla gestione associata di almeno 1 funzione fondamentale di cui all'art. 14 c. 27 del D.L. n. 78/2010. Potrà inoltre gestire ulteriori funzioni e servizi che i Comuni aderenti riterranno opportuno conferire alla gestione associata al fine di garantire sinergie, economie di scala e solidità organizzativa.

Al fine di individuare gli strumenti di governance e le modalità di gestione nella nuova forma associativa, potranno essere elaborati appositi studi di fattibilità e progetti organizzativi utili a prefigurare la dimensione istituzionale e organizzativa del nuovo Ente, a partire dalle modalità oggi presenti e nell'ottica di un rafforzamento della capacità amministrativa.

Il percorso prevedrà il coinvolgimento degli organi competenti ai sensi della L.R. n. 40/2012, nonché del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ART. 3 – RUOLO DELLA REGIONE

La Regione del Veneto sostiene le forme associative attraverso gli strumenti di incentivazione ordinaria previsti dalle norme richiamate.

Con particolare riferimento al processo di costituzione della nuova Unione montana verranno previsti appositi incentivi sia per la redazione di studi di fattibilità preliminari alla costituzione del nuovo ente, sia per le attività di avvio e rafforzamento organizzativo.

In deroga ai criteri previsti nei bandi regionali di incentivazione per la gestione associata di funzioni/servizi comunali, non si procederà al recupero dei contributi assegnati alle preesistenti Unioni montane, qualora a seguito della sottoscrizione del presente protocollo, non venisse confermato l'esercizio associato delle funzioni/servizi entro il termine di cinque anni dall'assegnazione.

Nelle more della costituzione della nuova Unione Montana, la Regione del Veneto a garanzia delle esigenze dei Comuni dell'area Valle del Boite, in analogia a quanto già previsto per il Fondo Sviluppo Montagne Italiane, trasferirà le risorse ad essi destinate, all'Unione Montana Centro Cadore in via suppletiva,

ART. 4 – RUOLO DELLE ATTUALI UNIONI MONTANE

Le Unioni montane aderenti al protocollo si impegnano ad avviare le attività politiche e tecniche propedeutiche alla costituzione della nuova Unione montana.

Le Unioni Montane concordano sulla opportunità di elaborare lo studio di fattibilità i cui all'art.2 comma 4, preliminare alla costituzione del nuovo Ente per realizzare le misure di ridefinizione dell'assetto organizzativo, individuando a tal fine un ente capofila e costituendo una apposita commissione paritetica con una rappresentanza politica e giuridico amministrativa delle tre aree interessate.

In particolare la Commissione valuterà i temi di cui all'allegato A al presente protocollo, temi che verranno ricondotti all'atto di approvazione dello statuto della Nuova Unione Montana

L'Unione Montana Centro Cadore si impegna a ridistribuire i fondi pervenuti ai Comuni della Valle del Boite interessati, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.3 del presente protocollo, sulla base di specifici accordi da definire in seno all'Assemblea dei Sindaci.

ART. 5 – TEMPISTICHE

Gli enti sottoscrittori, in ragione della complessità derivante dalla nascita di una nuova Unione Montana che è la risultante di tre Unioni Montane esistenti e vista la dimensione del territorio interessato, si impegnano a

- Produrre lo studio di fattibilità per la nascita della nuova Unione Montana entro il 31.12.22025
- Istituire la nuova Unione Montana entro il 31 Marzo 2026
- Rendere operativa la nuova Unione Montana entro il 31 Dicembre 2026 anche tenendo conto delle modalità definite negli atti regionali di incentivazione e sostegno di cui all'art. 3.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore della Regione del Veneto

Il Presidente dell'Unione montana Centro Cadore

Il Presidente dell'Unione montana Comelico

Il Commissario liquidatore dell'Unione montana della Valle del Boite

Il sindaco del Comune di Ospitale di Cadore

Il Sindaco del Comune di Zoppè di Cadore

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Allegato A

Temi da analizzare ai sensi dell'art.4 del Protocollo d'Intesa

- costituzione di tre Consigli di valle composti dai Sindaci delle aree Comelico, Centro Cadore e Valle del Boite, a garanzia delle peculiarità locali e con compiti e funzioni definiti, tra cui la gestione degli investimenti già assegnati alle singole aree e finanziati con fondi della Strategia Nazionale Aree Interne, dei Fondo Comuni di Confine, del Fondo Sviluppo Montagne Italiane o con altre risorse diverse;
- la previsione in ogni area di una sede distaccata, a presidio del territorio e per lo svolgimento delle funzioni dei Consigli di Valle, a prescindere dalla localizzazione della sede ufficiale;
- la previsione nell'organo esecutivo – Giunta – della presenza obbligatoria di due rappresentanti (sindaci o consiglieri) di ciascuna delle tre aree;
- la previsione della possibilità di nominare come presidente un sindaco o un consigliere dell'Ente;
- la possibilità di nominare come assessore un sindaco o un consigliere dell'Ente;
- la previsione nella pianta organica del nuovo Ente di una adeguata dotazione di personale, composta dal personale esistente e da nuovo personale da assumere per integrare in particolare la dotazione della ex Unione Montana Valle del Boite (a titolo di esempio, almeno quattro unità nell'area amministrativa, contabile e tecnica), con l'indicazione delle risorse finanziarie cui attingere, a regime, per far fronte alle spese correnti del nuovo Ente;
- la previsione di una equa e corretta dotazione patrimoniale in rapporto ai servizi e alle funzioni da svolgere.